

Dal consiglio dei ministri ok al decreto sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Una barriera anti frodi alla Ue

Un giro di vite sull'abuso d'ufficio e confische allargate

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Giro di vite contro l'abuso d'ufficio ai danni della Ue. Nel mirino delle autorità penali anche pubblici ufficiali extra Ue autori di reati contro la pubblica amministrazione. L'innalzamento del livello di lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Ue è previsto da un dlgs approvato ieri dal consiglio dei ministri, correttivo del dlgs 75/2000, attuativo della direttiva Ue 2017/1371. Ma vediamo le principali modifiche, che allargano le confische per equivalente (al contrabbando e alle frodi agricole Ue) e limitano la responsabilità amministrativa delle imprese per frodi Iva transfrontaliere.

ABUSO DI UFFICIO, NON CONTA IL PASSAPORTO. Punibili anche per abuso d'ufficio i pubblici ufficiali di stati extra Ue, se danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. Viene modificato l'art. 322-bis cp e si inserisce il reato previsto dall'art. 323 cp tra i reati, per i quali sono perseguibili membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

CONFISCA ALLARGATA. Viene estesa l'applicazione ai reati di contrabbando dello strumento della confisca per equivalente, attualmente non prevista. Anche per questo filone di reati, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose usate per il reato o prodotte del reato, sarà ordinata la confisca di somme di dana-

ro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona (modifica all'art. 301 del dpr 43/73). Con altra novella (integrazione dell'art. 2 della legge n. 898) si estende l'applicabilità della confisca (anche allargata e per equivalente, art. 240-bis e 322-ter cp) alle ipotesi di indebita percezione, mediante raggiri, di aiuti o altre erogazioni, a carico anche solo parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o patteggiamento.

TENTATA FRODE IVA. Punibile il tentativo di frode Iva la portata dell'art. 6 del dlgs 74/2000, precisando che l'azione od omissione deve essere commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri.

RESPONSABILITÀ IMPRESE. A proposito delle frodi Iva transfrontaliere, viene modificato l'art. 25-quinquies, comma 1-bis del dlgs 231/2001, nel senso di mettere alcuni paletti alla responsabilità amministrativa delle imprese. Infatti, si prescrive che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie alle imprese per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, è subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1615

